STATUTO DEL

NUOVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI E PENSIONATI CONI

Approvato dai soci con il referendum del 20 Giugno 1998 ratificato dal Consiglio Direttivo del NUOVO C.R.A.L. .C.O.N.I. con delibera del 30 giugno 1998.

Art. 1

Costituzione

E' costituito il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori e Pensionati CONI detto "NUOVO C.R.A.L. C.O.N.I. con sede legale in Roma, Foro Italico, che verrà in seguito denominato per brevità con la sigla CRAL.

Il CRAL è un Ente senza fine di lucro che opera nell'ambito delle Leggi e secondo le norme contenute nel presente statuto su tutto il territorio Nazionale.

Art. 2

Natura e finalità

Il CRAL, ha per finalità la promozione e la gestione di attività culturali, ricreative, sportive, turistiche ed assistenziali gestite nello spirito dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300).

Il CRAL potrà favorire intese e scambi con altri Enti ed Associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio.

Il CRAL è apolitico ed apartitico e non promuove né patrocina iniziative, attività o manifestazioni aventi finalità politiche o sindacali.

Art. 3

Soci

Potranno iscriversi al CRAL i dipendenti del CONI, **SPORT E SALUTE**, **CIP** in attività di servizio, gli ex dipendenti titolari di pensione, i loro familiari conviventi, **nonché le persone che manifestino interesse anche non appartenenti a tutte le categorie sopra elencate**

Potrà inoltre iscriversi il personale dipendente e quello regolato da un contratto di collaborazione e per il periodo della sua durata, in servizio presso le Federazioni Sportive federate od associate al CONI o al CIP e loro organizzazioni territoriali, presso le Associazioni Benemerite di Interesse Sportivo, la Sportasi, <u>l'ISEF</u>, Università dello Sport

La qualità di socio da parte degli aventi titolo si acquista a domanda dell'interessato e si perfeziona con il versamento della quota annua prevista nell'art. 4.

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per provvedimento disciplinare motivato, deliberato da Consiglio direttivo, per gravi trasgressioni alle norme di Legge e di Statuto.

Contro tale provvedimento il Socio potrà ricorrere all'assemblea dei Soci che delibera in ultima istanza e senza appello. La qualità di socio non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 4

Quota sociale

L'impegno del Socio è annuo, e si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo, se il Socio stesso entro il 30 settembre precedente, non abbia presentato lettera di dimissioni. Le quote associative saranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Previa convenzione con l'Amministrazione del CONI, le quote possono essere corrisposte mediante trattenuta mensile sulla retribuzione, nella misura 1/12 dell'importo per 12 mensilità. In caso il pensionato fruisca di pensione del fondo integrativo, con ritenuta su questa nella misura di 1/12 dell'importo per 12 mensilità. In ogni caso il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, all'atto dell'iscrizione e direttamente presso il CRAL.

Art. 5

Organi del CRAL

Sono organi del CRAL:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario
- e) Il Comitato Esecutivo
- f) Il Collegio dei Sindaci
- g) Il Collegio dei Probiviri

Art. 6

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'Organo primario della vita del CRAL, le sue deliberazioni, adottate in conformità dello Statuto e con le maggioranze in esso previste, sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente due volte l'anno:

- entro il 30 novembre per discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere nell'anno successivo e proposte dal Consiglio Direttivo, il Bilancia preventivo nonché le quote associative;
- entro il 30 aprile per discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta nell'anno precedente, nonché il bilancio consuntivo e la relazione dei sindaci.

In via straordinaria l'Assemblea viene convocata, sempre dal Presidente:

- quando il Presidente stesso o almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo lo reputino necessario;
- quando ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 (un terzo) dei Soci;
- quando occorra procedere al rinnovo delle Cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere convocata mediante avviso da affiggere nella sede sociale e negli albi di tutte le unità organiche almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi debbono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno dei lavori; fa eccezione l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che va convocata almeno 60 giorni prima della scadenza delle cariche stesse ed è regolata all'art. 14 e seguenti del presente Statuto.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea e dell'esercizio del voto ogni socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci effettivi e <u>in seconda convocazione</u>, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente e un Segretario; il Presidente verifica la validità dell' Assemblea e ne disciplina il corso; il Segretario redige i verbali delle deliberazioni, che dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

All'Assemblea spetta di:

- discutere e deliberare in merito al bilancio preventivo e al programma annuale di iniziative, di attività e di investimenti, nonché sulla fissazione delle quote associative;
- discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e alle relazioni morale e finanziaria presentate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Sindacale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che le vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare la decadenza dei Consiglieri dalla carica nei casi previsti;
- deliberare circa le modifiche da apportare al presente Statuto.

Le deliberazioni Assembleari sono valide purchè prese con la maggioranza semplice dei presenti, e dopo che siano trascorsi almeno sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea, esclusivamente per voto palese, per alzata di mano.

Per le modifiche statuarie si applicano le modalità prescritte all'art. 23, le stesse modalità potranno essere applicate su delibera del Consiglio Direttivo per altre eventuali decisioni particolarmente rilevanti per la vita del CRAL. Alle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere data la pubblicità

seguita per la sua convocazione, dovranno inoltre essere pubblicate sull'Organo di stampa del CRAL, ove esista.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l' Organo Esecutivo del CRAL, cui spetta dare concreta applicazione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e gestire le attività Sociali.

Si rinnova ogni quattro anni mediante elezioni regolate dall'art. 14 e seguenti del presente Statuto.

È costituito da 97 Consiglieri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Vice-Segretario; assegna gli incarichi ai Consiglieri in ordine alla attività svolta dal CRAL per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una qualvolta il Presidente lo richieda, o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono validamente approvate se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti; ciascun membro ha diritto ad un voto, ma in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dai componenti presenti alle riunioni.

I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, da inviare alla segreteria, o per dimostrato e ripetuto disinteresse alle attività ed iniziative istituzionali, decadono dalla carica; tale decadenza, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea utile. In tale circostanza, e nel caso di dimissioni per motivi personali, la carica viene ricoperta dal primo dei non eletti nella precedente elezione.

Nel caso le dimissioni interessassero contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri, non si darà luogo alle sostituzioni di cui al comma precedente, ma si dovrà intendere decaduto 1 intero Organo, e il Presidente dovrà convocare Assemblea Straordinaria dei Soci per 1 indizione delle elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- redige il programma di attività sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- redige il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consultivo annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- formula le modifiche al presente Statuto da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera su tutti gli atti e contratti di ogni genere sia di ordinaria che di straordinaria Amministrazione inerenti l'attività del CRAL;
- promuove le iniziative e le attività del CRAL;
- provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le entrate e le spese, queste ultime nei limiti delle somme stanziate per i diversi titoli del Bilancio Preventivo;
- propone all'Assemblea la misura della quota annua a carico dei Soci;
- stabilisce la misura delle contribuzioni dei Soci per le attività straordinarie;
- istituisce o delibera la cessazione delle Sezioni, nominando i Responsabili;
- espleta tutte le altre attività ad esso demandate dallo Statuto;
- sanziona i provvedimenti disciplinari, sentito il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla decadenza dei Consiglieri nei casi previsti;
- delibera in merito all'accettazione di eventuali donazioni o lasciti;

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai propri lavori i Responsabili delle varie Sezioni e/o eventuali collaboratori, senza diritto a voto.

Art. 9

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del CRAL di fronte a terzi ed in giudizio; egli ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) presiede le sedute del Comitato Esecutivo;
- c) coordina l'attività dell'Associazione;
- d) cura che siano attuate le deliberazioni degli Organi Sociali;
- e) convoca nei casi previsti l'Assemblea dei Soci.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, il componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario, da un terzo componente del Consiglio Direttivo, convocato di volta in volta dal Presidente.

Esso si intende regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Esso è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche telefonicamente dal Presidente almeno 24 ore prima della riunione. Il Comitato delibera a maggioranza.

Sono di competenza del Comitato:

la realizzazione del provvedimento del Consiglio Direttivo, nonché le deliberazioni relative ai provvedimenti di carattere urgente. Tutte le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i partecipanti e devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'assolvimento del suo mandato e collabora con i Consiglieri nelle loro funzioni, nell'interesse dell'Ente; mantiene i collegamenti con le Sezioni. E responsabile della tenuta e custodia della documentazione e dei beni del CRAL.

Il Segretario inoltre provvede a:

- a) predisporre tutti gli elementi necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consultivo;
- b) redigere i verbali delle riunioni;
- c) eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale del CRAL, su disposizioni del Presidente, controfirmando i documenti relativi;
- d) tenere aggiornati, secondo le norme in vigore, i libri contabili prescritti;
- e) rappresentare al Presidente, alla fine di ogni trimestre, la situazione finanziaria del CRAL.

Congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente ha la firma degli atti amministrativi.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vicesegretario.

Art. 12

Collegio dei Sindaci

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci effettivi.

Il Collegio scegli il Presidente tra i suoi membri effettivi.

Il Collegio:

- a) Controlla l'amministrazione del Patrimonio del CRAL e la sua Gestione Finanziaria.
- b) Relaziona l'Assemblea che approva il Bilancio Consuntivo sui risultati dei propri accertamenti e controlli e dà il proprio parere sui documenti contabili presentati dal Consiglio Direttivo. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

I Membri del Collegio dei Sindaci che non partecipano a due sedute consecutive senza giustificato motivo da inviare alla Segreteria, decadono dalla carica; tale decadenza viene sancita dal Consiglio Direttivo su segnalazione dl Presidente dell'Organo.

In tale circostanza, e nel caso di dimissioni per motivi personali, la carica viene ricoperta dal primo dei non eletti nella precedente elezione.

Art. 13

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti fra i soci

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta sia investito dal Consiglio Direttivo su questioni di carattere disciplinare.

Il Collegio giudica in prima istanza, previa contestazione scritta al Socio dei fatti addebitategli trasmettendo propria relazione al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimento.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

I membri del Collegio dei Probiviri che non partecipano a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo, decadono dalla carica; tale decadenza viene sancita dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente dell'Organo.

In tale circostanza, e nel caso di dimissioni per motivi personali, la carica viene ricoperta dal primo dei non eletti nella precedente elezione.

Art. 14

Elezioni alle cariche sociali

L'Assemblea per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri dovrà essere convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 15

Fino a quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea, chiunque ne abbia diritto ed interesse può proporre la propria candidatura a componente di uno degli organi del CRAL, mediante proposta scritta e firmata, da far pervenire al Presidente del CRAL entro il termine suddetto.

Art. 16

Sono eleggibili tutti i Soci purché in regola con le quote sociali.

Art. 17

L'Assemblea elettiva, regolarmente insediata, nominerà tra i presenti la Commissione elettorale composta da un Presidente e da due scrutatori; detta Commissione curerà gli adempimenti successivi per il regolare svolgimento delle elezioni.

Appena insediato il Presidente della Commissione darà lettura delle candidature pervenute ed accettate e di quelle non accettate, per quest'ultime specificandone i motivi.

Art. 18

Ogni Socio presente in Assemblea potrà essere portatore di tre deleghe di Soci residenti fuori sede, ed esercitare il diritto anche per i propri delegati.

Ogni delega dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del delegante.

Per esercitare il diritto di voto il Socio dovrà comprovare, se richiesto, la propria identità a mezzo idoneo documento di riconoscimento.

Art. 19

Le schede di votazione, sulle quali figureranno prestampati i nomi dei candidati suddivisi per organo sociale, devono essere timbrate e firmate dai componenti della Commissione elettorale. Le urne destinate a contenere le schede della votazione, devono essere prima dell'inizio delle operazioni di voto, sigillate con la contestuale apposizione delle firme dei componenti la Commissione elettorale.

I soci esprimono il voto sulla scheda fornita, apponendo un segno sulle caselle corrispondenti ai nominativi prescelti. Compilata la scheda l elettore, alla presenza dei membri della Commissione elettorale, la piega e la inserisce nell'urna.

Art. 20

Terminate le operazioni di voto, di cui si darà atto nel verbale dell'Assemblea, la Commissione elettorale, di seguito, provvede all'apertura delle urne ed al conteggio delle preferenze, presentando quindi i risultati al Presidente dell'Assemblea che ne informerà gli intervenuti presenti e proclamerà gli eletti.

Saranno proclamati eletti coloro che avranno totalizzato il maggior numero di preferenze per singolo organo eligendo; verrà comunque redatto e conservato agli atti l'elenco completo di coloro i quali hanno conseguito voti.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Art. 21

Attività

Il CRAL può articolarsi dal punto di vista organizzativo in sezioni, come a titolo esemplificativo: culturale, ricreativa, sportiva, turistica, assistenziale, ecc.

Le Sezioni dovranno essere coordinate dal Consiglio Direttivo che nominerà un responsabile, pur mantenendo un controllo diretto.

I Responsabili delle Sezioni dovranno presentare al Consiglio Direttivo, ogni anno un bilancio preventivo e uno consuntivo, e ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta e su quella in programma per il periodo successivo.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la cessazione dell'attività delle Sezioni in caso di accertata inattività o comunque quando se ne ravvisassero gravi irregolarità di gestione.

La carica di membro del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di responsabile di Sezione.

Art. 22

Principi di Gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvederà, nei termini previsti, a redigere un bilancio preventivo che raggrupperà per titoli, tutte le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario successivo.

Le entrate del CRAL sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dalle quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi delle attività esercitate dalle varie sezioni;
- d) dalle eventuali assegnazioni di altri Enti, da donazioni e lasciti;
- e) dagli interessi della gestione finanziaria.

Le uscite del CRAL non debbono superare le entrate.

Bilancio Consuntivo

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio finanziario trascorso: esso è costituito da un inventario patrimoniale con gli interessi e le dismissioni dell'anno e da un rendiconto delle entrate e delle uscite di competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento delle singole voci. Delle entrate e delle uscite il cui realizzo o pagamento, benché certo, sia differito all'esercizio/i successivo dovrà essere fornito apposito elenco.

Il Bilancio si chiude con il risultato di avanzo o disavanzo conseguito nell'esercizio e con una nota di riconciliazione tra saldo numerario e risultato medesimo.

Il Bilancio Consuntivo dovrà essere esaminato dal Collegio Sindacale al quale dovrà essere messo a disposizione con i documenti relativi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Al Bilancio una volta approvato, e corredato delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, dovrà essere data la stessa pubblicità prevista per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, esso andrà inoltre pubblicato sull'organo stampa del CRAL, ove esista. sul sito ufficiale www.nuovocralconi.it

Il CRAL non potrà mai assegnare dividendi ai Soci né gratificazioni di nessun altro genere derivanti da eventuali avanzi finanziari conseguiti nella gestione; questi dovranno essere reimpiegati nell'attività istituita.

Libri

Il CRAL dovrà avere e regolarmente tenere bene tutti i libri e registri previsti dal presente Statuto, nonché quelli obbligatori previsti dalle norme civilistiche e fiscali.

Art. 23

Modifiche alle Statuto

Lo Statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Straordinaria per la relativa approvazione, che deve ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci. Nell'eventualità in cui per due convocazioni non sia stato possibile realizzare la presenza richiesta, al fine di consentire la possibilità di modifiche, la deliberazione verrà assunta mediante referendum tra i Soci, con voto da esprimere con rito segreto nella sede del CRAL.

Per i Soci che siano impossibilitati ad esprimere il loro voto presso la sede del CRAL sarà considerato valido il voto inviato a mezzo plico postale.

Art. 24

Scioglimento

Lo scioglimento del CRAL potrà essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei soci, con la stessa delibera verrà nominato il liquidatore.

L'eventuale saldo patrimoniale attivo sarà devoluto ad altro Ente/i avente scopo analogo o affine a quello del CRAL.

Art. 25

Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi in vigore.

Art. 26

Norma Transitoria

In fase di prima attuazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri si intendono prorogati per ulteriori due anni.